



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Rifiuti

N.Reg. 31 del 30/01/2024

Treviso, 30/01/2024

Oggetto: DITTA ITALPLAST S.R.L. - QUINTO DI TREVISO, VIA E.MATTEI 4 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - D.LGS. 152/2006 - L.R. 3/2000. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 386 del 08/10/2019 con cui la Ditta Italplast Srl (P.IVA 02866940246) è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti, sito in comune di Quinto di Treviso via E.Mattei n. 4, catastalmente individuato al Foglio n. B8, mappali 536 e 116 i;

RICHIAMATO il DDP n. 258 del 17/04/2007 con cui la Ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata dalla Ditta in data 14/04/2021 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Quinto di Treviso e pervenuta a questa Amministrazione nella medesima data;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 02/12/2022, assunta al prot. n. 69947, finalizzata a ricomprendere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel decreto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e ad introdurre una modifica non sostanziale alla linea di lavorazione, mediante l'inserimento, nel layout impiantistico, di un tritatore a monte dei mulini macinatori già attivi presso l'impianto;

RICHIAMATA la comunicazione di questa Amministrazione, prot. n. 61641 del 21/10/2021, con cui si prende atto del mancato adeguamento dell'impianto ai criteri previsti dal DM 188/2020 e pertanto dell'eliminazione a partire dal 23/08/2021 dell'attività di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 13/04/2023, assunta al protocollo n. 20355, con cui comunica anche la sostituzione di uno dei mulini macinatori sulla linea di lavorazione dei rifiuti plastici, come modificata in data 08/09/2023, assunta al prot. n. 53752 del 11/09/2023 e in data 11/01/2024, assunta al prot. n. 1880;





RITENUTO di recepire le sopra richiamate richieste della Ditta mediante modifica dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.R. n. 3/2000, in quanto rimangono complessivamente invariati i quantitativi di rifiuti già autorizzati, nonché il processo tecnologico di recupero;

PRESO ATTO dei seguenti pareri, pervenuti nell'ambito del procedimento amministrativo per le modifiche richieste dalla Ditta:

- del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco pervenuto in data 05/09/2023, assunto al prot. n. 52653, favorevole;
- dell'ARPAV UO Supporto Autorizzazioni pervenuto in data 28/09/2023, assunto al prot. n. 57909 del 02/10/2023, con cui fornisce contributo tecnico ed esprime parere favorevole alla documentazione di impatto acustico;
- del Comune di Quinto di Treviso, pervenuto in data 02/10/2023, assunto al prot. n. 58292 del 03/10/2023, favorevole;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica e quanto riportato nell'Allegato Tecnico del provvedimento DDP n. 386 del 08/10/2019, fino alla realizzazione delle modifiche approvate con il presente provvedimento;
- la configurazione impiantistica e l'Allegato Tecnico approvati con il presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto modificato;

RITENUTO di approvare le modifiche richieste dalla Ditta e di autorizzare l'esercizio dell'impianto modificato fino al 13/10/2029, recependo l'elaborato "LAYOUT GENERALE IMPIANTO" pervenuto in data 11/01/2024, assunto al prot. n. 1880;

RITENUTO che la Ditta debba provvedere ad aggiornare il proprio Piano di Gestione Operativa per la conduzione dell'impianto ai contenuti del presente provvedimento;

RITENUTO di adeguare tutte le prescrizioni e i valori limite di emissione alla normativa vigente;

RITENUTO altresì, per semplificazione amministrativa, di revocare a far data dall'avvio dell'impianto modificato come previsto dal presente provvedimento, il DDP n. 386 del 08/10/2019, fatta salva la documentazione gestionale e progettuale ivi approvata, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 09/10/2023 e dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera ed AIA del 15/09/2023;

VISTA la DGRV 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;





DATO ATTO che la Ditta ha in essere la seguente garanzia finanziaria:

- polizza fideiussoria n. 69/02/561287344 emessa da Amissima Assicurazioni di importo pari a Euro 11.000,00 (undicimila/00) con scadenza il 13/10/2031;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, per quanto sopra, di chiedere alla Ditta di adeguare le garanzie finanziarie in essere secondo le disposizioni vigenti, recependo il presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dalla presente Autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01211187402147 del 05/11/2022;

VISTI il D.lgs. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Italplast Srl, P.IVA 02866940246, con sede legale e operativa in via E. Mattei n. 4 in comune di Quinto di Treviso (TV), è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione delle modifiche dell'impianto di recupero rifiuti, sito in comune di Quinto di Treviso via E. Mattei n. 4, catastalmente individuato al Foglio n. B8, mappali 536 e 116i consistenti nell'inserimento di un nuovo macchinario (tritratore marca Adler modello TRITU 1000) come da istanza presentata in data 02/12/2022, assunta al prot. n. 69947, integrata dalla documentazione pervenuta in data 13/04/2023, assunta al protocollo n. 20355, e alla sostituzione del mulino di triturazione (marca Adler modello VM-12) come da documentazione presentata in data 13/04/2023, assunta al protocollo n. 20355, integrata dalla documentazione pervenuta in data 08/09/2023, assunta al protocollo n. 53752 del 11/09/2023 e in data 11/01/2024, assunta al prot. n.1880 ed è altresì autorizzata all'esercizio dell'impianto fino al 13/10/2029.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e/o nel caso non sussistesse valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto, ogni modifica dei quali deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'Art. 1 ai





- a) sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto comprende: autorizzazione alle modifiche in conformità alla documentazione richiamata all'Art. 1;
- b) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti secondo i contenuti dell'Allegato tecnico al presente provvedimento;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nella rete comunale per acque bianche.

ART. 3 - L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'Art. 4, deve essere gestito nel rispetto della documentazione gestionale elencata all'Art. 1, nonché secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

ART. 4 - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta:

- a) di una comunicazione, recante in allegato la dichiarazione scritta attestante l'installazione dei nuovi macchinari, integrati al processo di lavorazione, in conformità alla documentazione di cui all'Art. 1 e la data di avvio dell'impianto modificato;
- b) delle garanzie finanziarie di cui al successivo Art. 7, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio stesso.

ART. 5 - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere:

- a) il collaudo dei nuovi macchinari di lavorazione che attesti la corretta funzionalità degli stessi;
- b) i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post-operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore;
- c) Il Piano di Gestione Operativa aggiornato alla configurazione autorizzata dell'impianto secondo i contenuti richiamati dall'allegato A, punto 7, della DGRV 2966/2006, DGRV 119/2018 e normativa vigente, cui seguirà formale presa d'atto del documento da parte della scrivente Amministrazione.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo





funzionale.

ART. 6 - A partire dalla data di avvio dell'impianto modificato, comunicata ai sensi dell'Art. 4, previa sottoscrizione per accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia, il DDP n. 386 del 08/10/2019 è revocato, fatti salvi i documenti progettuali e gestionali ivi approvati non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 7 - La Ditta deve prestare una nuova polizza fideiussoria o appendice della polizza vigente di recepimento del presente provvedimento.

Le garanzie e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV 2721/2014 ed essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B della medesima normativa.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 8 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 9 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 11/10/2022, assunti al prot. n. 59032.

ART. 10 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 13 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.





ART. 14 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornire immediata comunicazione a questa Amministrazione.

Se la Ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 15 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 16 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune sede d'impianto, all'ARPAV di Treviso, all'Area tecnica e gestionale UO Economia Circolare e ciclo dei rifiuti, EOW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

